

Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

Prot. n. 14169/71/11/2020 del 06 agosto 2020

Pos. Coll. e Coord. n. 2

Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente
Ufficio di diretta collaborazione
Segreteria Tecnica
(Rif. nota 30 luglio 2020, n. 71)

Oggetto: *Nomina direttore di ARPA Sicilia – Applicazione dell'art. 1 della L.R. 35/1976.*

Con la nota in riferimento codesta Amministrazione, dovendo procedere alla rinnovazione della procedura di nomina del direttore dell'ARPA Sicilia, chiede l'avviso di questo Ufficio in relazione alla necessità di acquisire, preventivamente, anche il parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35.

All'uopo, il Richiedente, nel richiamare l'impianto normativo di riferimento - nella fattispecie l'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, istitutivo dell'ARPA Sicilia; il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ARPA, approvato con D.A. 31 maggio 2019, n. 239; l'art. 1 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 - sottolinea come, mentre per la nomina dei Collegio dei revisori il comma 6 del richiamato art. 90 della legge regionale n. 6/2001 preveda l'acquisizione della conforme

deliberazione della Giunta Regionale, nulla a riguardo a tale procedura viene esplicitato sulla nomina del direttore.

2. Sulle questioni suesposte si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, istitutivo dell'ARPA:

“(...) Al personale dell'Agenzia, ivi comprese le figure dirigenziali, si applica il Contratto collettivo nazionale del servizio sanitario. (...) Sono organi dell'Agenzia:

a) il direttore, nominato dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente tra soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea e di comprovata esperienza in materia di protezione ambientale. (...) Il trattamento (...) è equiparato a quello delle Aziende sanitarie locali di massima dimensione (...)”.

Il Regolamento di organizzazione dell'Arpa adottato dapprima con il decreto assessoriale n. 1/2005 e successivamente con il decreto assessoriale n. 239/2019, richiamando la normativa relativa alle aziende sanitarie ed in aderenza al disposto di cui all'art. 3¹ della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19, specifica che: *“gli aspiranti direttori generali devono dimostrare di essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di direttore tecnico o amministrativo in enti, aziende, strutture pubbliche o private, svolta nei dieci anni precedenti la pubblicazione dell'avviso”*.

¹ **Art. 3, legge regionale n. 19/1997:** “Le persone da nominare o designare ai sensi della presente legge, oltre ai requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati, devono essere in possesso di:

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) esperienza almeno quinquennale scientifica ovvero di tipo professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla lettera b) del comma 1 le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di deputato regionale, di presidente di provincia regionale, di Sindaco o Assessore di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ricoperte complessivamente per almeno quattro anni. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle nomine e alle designazioni il cui procedimento formativo non si sia ancora concluso alla data di approvazione della presente legge”.

Parallelamente, l'art. 1 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 35², dispone che "*Sulle nomine o designazioni o proposte di nomina o designazione di competenza della Giunta regionale, del Presidente della Regione e degli Assessori regionali, riguardanti organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, organi di controllo o giurisdizionali, escluse quelle vincolate per legge e quelle effettuate nell'esercizio del potere sostitutivo, deve essere sentito il preventivo parere della Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana per le questioni istituzionali*". La legge regionale 16 maggio 1978, n. 5, poi, ha previsto che "*la procedura di cui alla legge regionale 20 aprile 1976, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, si applica anche per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia stato già espresso il parere previsto dalle disposizioni vigenti*", (art. 6, primo comma).

L'articolo 70 bis del Regolamento interno dell'Assemblea regionale siciliana - fonte di rango primaria in quanto assistita da un riserva espressamente prevista dall'articolo 4 dello Statuto regionale¹ - disciplina sotto il profilo procedurale la richiesta di parere parlamentare da parte del Governo in ordine ad atti che rientrano nella propria competenza, prescrivendo che la stessa è presentata al Presidente dell'Assemblea il quale la assegna alla commissione competente in base alle norme della legge e del Regolamento interno e ne dà contemporaneamente avviso al Governo e comunicazione all'Assemblea.

Invero, non può non rilevarsi che la disposizione *de qua* si ponga su un piano sovraordinato, quale norma di carattere generale, diretta a regolare le nomine riguardanti gli organi di amministrazione attiva e di controllo degli enti di diritto pubblico, sottoposti al controllo dell'Amministrazione regionale; che va ad integrare la specifica normativa di settore.

² **Cfr Art. 23 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6**, che ha disposto l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legislazione regionale che prevedono l'emanazione di pareri delle Commissioni legislative dell'Assemblea regionale siciliana nell'iter di procedimenti amministrativi concernenti programmi di spesa; confermando la vigenza delle disposizioni che prevedono il rilascio dei pareri delle predette commissioni in relazione alle nomine e designazioni rientranti nella competenza del Governo regionale e degli enti, aziende ed istituti sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale.

Nè, tra l'altro, può ritenersi che le disposizioni di cui alla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 "*Criteri per le nomine e designazioni di competenza regionale (...)*", che hanno integrato ed in parte modificato la legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, abbiano comportato un assetto diverso da quello espressamente richiamato all'art. 2 della citata legge regionale n. 22/1995, in relazione all'inoltro, dell'atto di nomina, alla competente commissione legislativa permanente, per l'acquisizione del relativo parere. Trattandosi, nella specie, dell'introduzione di disposizioni attinenti ulteriori requisiti da verificare in capo alle persone da nominare o designare.

Ciò posto, ai fini dell'individuazione della natura del parere reso dalla Commissione legislativa permanente in esame utili indicazioni possono trarsi dal parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 1156/12, con il quale è stato precisato che: "*vige un onere procedurale, rappresentato dal preventivo, parere parzialmente vincolante ..., della Commissione legislativa permanente per le questioni istituzionali*" che si configura quale "*sub-procedimento*" all'interno della procedura volta all'adozione del provvedimento finale di nomina o di designazione. Trattasi in sostanza di atto endoprocedimentale che costituisce "*espressione di una funzione consultiva oggettivamente amministrativa anche se resa da un organo soggettivamente legislativo*"³.

In altri termini "*il rilievo che tale atto può assumere ed i limiti della relativa incidenza non possono che essere quelli propri di un qualsiasi atto prodromico rispetto al successivo esercizio del potere discrezionale dell'Organo governativo: ed invero, a tal fine giova ricordare che il legislatore regionale ha espressamente ascrivito il potere di nomina o di designazione (art. 1, l.r. n. 35/1976 cit. e art. 2, legge regionale n. 22/1995) nella esclusiva <<competenza>> del Presidente della Regione, degli Assessori regionali e della Giunta regionale, organi che, nell'ambito dell'assetto statutario delle funzioni, si pongono in posizione di assoluta indipendenza ed autonomia rispetto all'Assemblea regionale (parere ufficio legislativo e legale n. 8.11.2020). In ogni caso : *“i pareri obbligatori delle competenti Commissioni legislative dell'Assemblea regionale**

³ Cfr pareri ufficio legislativo e legale nn. 325.98.11 e 8.11.2020.

siciliana sugli atti di competenza governativa, devono essere resi entro un termine certo e la circostanza della mancata espressione entro il termine prescritto dalla legge non costituisce ostacolo alla prosecuzione della procedura”⁴.

Nei termini descritti, pertanto, si ritiene che debba essere rinnovata la procedura di nomina che richiede “*un apposito meccanismo paraconcorsuale*” ma al contempo, quale atto prodromico alla designazione, il parere della competente Commissione Legislativa.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta

Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati “FONS”.

*F.to Avv. Giuseppa Mistretta

L'AVVOCATO GENERALE

*F.to Avv. Giovanni Bologna

*firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 comma 2 d.lgs.39/1993

⁴ Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, parere n. 1126/12 reso nell'adunanza del 12 dicembre 2012.